




7411/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. LORENZO ORILIA
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. SANTI GAZZARA

ACI
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2015

- Presidente - SENTENZA N 241/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N 21200/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1828/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 15/11/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Baroni
che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al
prevenuto variabile. Ricorso nel merito.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 15/11/2013 ha riformato, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 8/3/2012, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74\2000 perché, quale legale rappresentante della s.a.s. di [redacted], non versava entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta, relativa all'esercizio 2006, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un importo pari ad euro 83.957,00.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che i giudici del gravame, pur avendo escluso l'aggravante contestata, nella rideterminazione della pena inflitta dal primo giudice, pari a mesi sette di reclusione, avrebbero irrogato una sanzione maggiore, pari a dieci mesi di reclusione, con conseguente violazione del divieto di *reformatio in pejus*.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Come è noto, l'art. 597, comma 3, cod. pen. così dispone «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».

La medesima disposizione stabilisce, al comma 4, che «In ogni caso, se è

accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

2. Nel caso di specie il Tribunale aveva inflitto all'imputato una pena pari a mesi sette di reclusione oltre alle pene accessorie.

La pena era stata così determinata: pena base mesi sei di reclusione, aumentata di mesi 1 per la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

A seguito dell'appello del solo imputato, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen.

3. In motivazione, i giudici del gravame affermano, conformemente a quanto riportato nel dispositivo, che, tenuto conto dell'esclusione della suddetta aggravante, la pena base doveva essere determinata in mesi dieci di reclusione.

Detta pena, tuttavia, risulta superiore a quella irrogata dal primo giudice, cosicché la dedotta violazione di legge risulta essersi effettivamente verificata.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato.

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.

Nella sentenza impugnata viene dato atto che nei motivi di appello, in via subordinata alla richiesta assolutoria, l'imputato aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Questi ultimi sono stati motivatamente negati in considerazione dei precedenti penali e della previa concessione per due volte della sospensione condizionale della pena, mentre nulla viene detto in merito alla richiesta applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Ciò posto, è ben vero che questa Corte ha già avuto modo di osservare come la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche possa ritenersi implicita nella valutazione di congruità dei criteri di quantificazione della pena utilizzati dal giudice del merito e ciò in ragione del fatto che la concessione di dette attenuanti «risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591. Conf. Sez. 4, n. 23679 del 23 aprile 2013, Viale, Rv. 256201). Tuttavia, nel caso di specie, manca qualsiasi accenno, anche minimo, ad una valutazione operata in tal senso dai giudici del gravame o alla ritenuta

congruità della pena, ponendosi quindi in evidenza una palese mancanza di motivazione.

5. Date tali premesse, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, con l'ulteriore precisazione che il giudicato formatosi sull'accertamento del fatto e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.

Valuterà il giudice del rinvio gli esiti del giudizio di legittimità costituzionale, non ancora definito, relativo all'art. 10-bis del d.lgs. 74\2000.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Corte di appello di Napoli. *Regole sul rinvio al nuovo*
Così deciso in data 21.1.2015

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Claudia SQUASSONI)

Claudia SQUASSONI

